

Corso di formazione  
Le successioni mortis causa

# GLI STRUMENTI A TUTELA DEI CREDITORI

Firenze, 17 febbraio 2009  
Avv. Fabrizio Ariani



# Gli strumenti:

- A tutela dei creditori del de cuius
- A tutela dei creditori del debitore chiamato
- A tutela degli uni e/o degli altri
  - 1) 'actio interrogatoria'
  - 2) impugnazione della rinuncia
  - 3) eredità beneficiata
  - 4) eredità giacente
  - 5) separazione dei beni del de cuius

# 1) Actio interrogatoria

- Art. 481 C.C. - Fissazione di un termine per l'accettazione

Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine (Cod. Proc. Civ. 749) entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinunzia all'eredità.

Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare (488).

**segue:**

## **actio interrogatoria**

- Natura: dichiarativa
- Scopo: abbreviare il termine decennale per l'accettazione
- Legittimazione attiva: chiunque ne abbia interesse (creditore del de cuius, creditore del chiamato)
- Legittimazione passiva: il chiamato non in possesso dei beni ereditari (per il chiamato in possesso v. art. 485 C.C.) o in possesso se minore o incapace
- Modi: in via principale o in via incidentale

**segue:**

## **actio interrogatoria**

- Procedimento (art. 749 cpc):
  - In via incidentale: ricorso specifico o istanza a verbale di udienza
  - In via principale: ricorso al Tribunale del luogo di apertura della successione
  - Svolgimento: ricorso > decreto comparizione parti > udienza > fissazione del termine
  - Provvedimento conclusivo: ordinanza
    - Se non vi è stata accettazione, dichiarazione di non accettazione e decadenza dal diritto di accettare
    - Se vi è stata accettazione, dichiarazione di avvenuta accettazione

**segue:**

**actio interrogatoria**

- Reclamo: al Collegio in camera di consiglio
- Provvedimento: ordinanza non impugnabile
- Trascrizione dell'ordinanza positiva del giudice o dell'ordinanza (positiva) del Collegio?
  - in caso di presenza nell'asse ereditario di diritti immobiliari > art. 2648 C.C.
- Trascrizione necessaria ai fini della continuità delle trascrizioni

**segue:**

**actio interrogatoria**

- In caso di mancata accettazione
  - Istanza per apertura eredità giacente (se il credito è nei confronti del de cuius)
  - Impugnazione della rinuncia (art.524 C.C.), qualora si ritenga la mancata accettazione equivalente alla rinuncia (dottrina contraria)

## 2) Impugnazione della rinuncia

- Art. 524 C.C. - Impugnazione della rinuncia da parte dei creditori

Se taluno rinuncia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti (2652, 2740).

Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinuncia (2934 e seguenti).



**segue:**

## **impugnazione della rinuncia**

- Presupposti > due tesi contrastanti:
  - È necessaria una rinuncia vera e propria, non essendo sufficiente la perdita del diritto di accettare per fatti diversi
  - E' sufficiente il decorso del termine di cui all'art. 481 C.C.
- Ulteriore presupposto:
  - Che la rinuncia sia avvenuta con danno del creditore del chiamato
  - Non è necessaria la consapevolezza del danno

## **segue:                   impugnazione della rinunzia**

- **Natura:**

Nonostante alcune apparenti somiglianze, non è riconducibile agli schemi delle azioni

- **surrogatoria**, perché il debitore non è attuale titolare di un diritto e perché l'azione non mira all'acquisizione da parte del debitore dei beni ereditari
- **revocatoria**, perché non mira all'inefficacia di atti di disposizione e non presuppone la frode del debitore, anzi la esclude

## **segue:                   impugnazione della rinunzia**

- Procedimento:
  - L'azione si svolge nella forma ordinaria e viene introdotta con atto di citazione
  - Competenza: il Tribunale del luogo di apertura della successione
  - Il provvedimento conclusivo è quindi una sentenza
  - Efficacia costitutiva ed effetto relativo
  - Legittimazione attiva: titolarità di una ragione di credito, ancorché non liquido ed esigibile
  - Legittimazione passiva: il debitore rinunciante, senza litisconsorzio necessario con gli altri chiamati accettanti (Cass. 3548/95)

## **segue:                   impugnazione della rinunzia**

- Necessità di trascrizione della domanda, laddove nell'asse ereditario siano compresi beni immobili (art. 2652 n° 1 c.c.)
- Effetto 'prenotativo' della trascrizione: art. 2652 n°1 ultima parte (*“Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati da terzi in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla domanda”*)

### 3) Eredità beneficiata

- Art. 484 e segg. C.C.: accettazione degli eredi con beneficio di inventario
- Strumento a tutela degli eredi nei confronti dei creditori del de cuius (ma anche dei creditori del de cuius nei confronti degli eredi)
- Scopo: tenere distinto il patrimonio ereditario da quello personale degli eredi
- L'erede è tenuto a:
  - └ Formare l'inventario
  - └ Procedere al pagamento dei creditori (art. 495) se non vi sono opposizioni
- Poteri dei creditori in questa fase: opposizione

**segue:**

## **eredità beneficiata**

- Se vi sono **opposizioni** (o se l'erede intende comunque valersene - art. 503), si instaura la procedura di liquidazione, vera e propria procedura concorsuale ispirata al principio della 'par condicio', perché:
  - Divieto per i creditori del de cuius di esperire azioni esecutive individuali (art. 506)
  - Le azioni esecutive in corso possono proseguire, ma sono regolate dalle norme del beneficio di inventario (piano di graduazione)
  - Esigibilità dei crediti a termine (art. 506/2)
  - Sospensione del corso degli interessi (art. 506/3)

**segue:**

## **eredità beneficiata**

- E inoltre l'erede è tenuto a:
  - Procedere (con l'ausilio di notaio) alla liquidazione dell'attivo (art. 499/1 °c.)
  - Formare (con l'ausilio di notaio) il piano di graduazione dei crediti (art. 499/2 °c.)
  - Procedere quindi al pagamento dei creditori, una volta definitivo lo stato di graduazione, con riguardo alle prelazioni

**segue:**

## **eredità beneficiata**

- In alternativa alla liquidazione, l'erede può **rilasciare** tutti i beni ereditari ai creditori (artt. 507-508)
  - Nomina di curatore da parte del Tribunale (composizione monocratica – art. 51 bis disp.att. C.c.)
  - Liquidazione concorsuale dell'attivo
- Poteri dei creditori > in caso di **inerzia** dell'erede (art. 509 c.c. – art. 779 cpc):
  - ┌ Ricorso del creditore al Tribunale (composizione monocratica – art. 51 bis disp.att. C.c.)
  - ┌ Ordinanza camerale non impugnabile > nomina del curatore (art. 779/3 cpc)
  - ┌ Liquidazione concorsuale dell'attivo



## 4) Eredità giacente

- Art. 528 e segg. C.c.
- Strumento a tutela dei creditori del de cuius, nel caso di mancanza di chiamati all'eredità (o di rinuncia da parte degli stessi)
- Potere di impulso:
  - Chiunque vi abbia interesse
  - D'ufficio
- Decreto del Tribunale (composizione monocratica – art. 51 bis disp.att. C.c.) di nomina del curatore

**segue:**

## **eredità giacente**

- Il curatore è tenuto a:
  - Redigere l'inventario (attivo e passivo)
  - Amministrare l'eredità e promuovere azioni
  - Pagamento dei creditori, previa autorizzazione del Tribunale (art. 530)
  - Presentare rendiconto a fine gestione
- Poteri dei creditori > **opposizione**
- In tal caso > **liquidazione** (art. 530/2)
  - Si applicano le norme di cui all'art. 498 e segg. (eredità beneficiata)

## 5) Separazione dei beni del de cuius

- Strumento a tutela dei creditori del de cuius (art. 512 e segg.)
- Termine: tre mesi da apertura successione
- Scopo: assicurare il soddisfacimento con i beni del defunto dei creditori di lui, a preferenza dei creditori dell'erede
- Effetto singolare: attribuisce prelazione solo sui beni cui si riferisce
- A determinate condizioni (art. 514) assicura anche il soddisfacimento dei creditori separatisti a preferenza degli altri creditori non separatisti

## **segue: separazione dei beni del de cuius**

- Beni mobili (art. 517):
  - Ricorso al Tribunale del luogo di apertura della successione (composizione monocratica – art. 51 bis disp.att.c.c.)
  - Procedimento di volontaria giurisdizione, con emissione di decreto, che può contenere anche provvedimenti cautelari
  - Vincolo di indisponibilità (analogia con sequestro conservativo)

## **segue: separazione dei beni del de cuius**

- Beni immobili (art. 518):
  - Iscrizione del credito sopra ciascuno dei beni
  - Stesse forme dell'iscrizione ipotecaria, ma:
    - Dichiarazione espressa di separazione di beni
    - Non è necessario esibire alcun titolo
  - Tutte le iscrizioni in separazione prendono il grado della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l'erede, **anche se anteriori**
  - ┌ Rinvio alle norme sulle ipoteche

## \* **reclamabilità dei provvedimenti**

- I provvedimenti emessi dal Tribunale sia in composizione monocratica che collegiale sono reclamabili, laddove non siano espressamente dichiarati non impugnabili?
- Art. 742 bis cpc > applicazione degli artt. 737 e segg. a tutti i procedimenti camerale
- Ne consegue (art. 739 cpc):
  - Tribunale monocratico > Tribunale Collegio in camera di consiglio
  - Tribunale Collegio (1° grado) > Corte Appello camera di consiglio